

Sull'applicabilità delle norme sancite da un PPTR ai progetti relativi alla realizzazione di impianti eolici già soggetti alla vigenza di un precedente r.r.

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 16 aprile 2021, n. 676 - Scafuri, pres.; Tricarico, est. - Eco Energy S.r.l. (avv. Cantobelli) c. Regione Puglia (avv.ti Cecchetti e Bucci) ed a.

Ambiente - Istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico - Modifica della proposta progettuale - Inapplicabilità delle norme sancite da un PPTR ai progetti relativi alla realizzazione di impianti eolici già soggetti alla vigenza di un precedente r.r. - Prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore.

(Omissis)

FATTO

In data 30.03.2007 Eco Energy S.r.l. ha presentato all'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio, nel Comune di Miggiano (LE), di un impianto eolico composto da n. 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 20 MW.

Con nota del 23.07.2007, essa ha comunicato di aver modificato la proposta progettuale presentata, mediante l'eliminazione di n. 2 aerogeneratori; sicché l'impianto eolico proposto constava di n. 8 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 16 MW.

In seguito, con determinazione n. 344 dell'11.06.2009, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, VIA e Politiche energetiche della Regione Puglia ha disposto di assoggettare a VIA il progetto e pertanto in data 10.08.2009 la Società ricorrente ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA con riferimento al medesimo parco eolico.

Con determinazione n. 384 del 28.07.2010, il Dirigente dell'Ufficio regionale innanzi indicato ha concluso il procedimento di VIA, esprimendo il proprio *"parere sfavorevole sulla compatibilità ambientale del progetto"*.

Avverso tale provvedimento Eco Energy s.r.l. ha proposto ricorso innanzi alla sezione di Lecce di questo T.a.r., che, con sentenza n. 725/2012, in suo accoglimento, ne ha disposto l'annullamento.

Quindi l'Ufficio VIANAS dell'Ente regionale, con nota prot. n. 4786 del 19.06.2012, ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di riesame e successivamente, sulla scorta dei pareri dal Comitato regionale per la VIA, con determinazione dirigenziale n. 31 del 24.01.2014, lo ha concluso, esprimendo parere sfavorevole in ordine alla compatibilità ambientale dell'impianto eolico proposto dalla Società ricorrente.

Anche avverso tale provvedimento Eco Energy ha proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.a.r. Puglia - Lecce, rubricato al n. 1150/2014 del R.G., definito con sentenza n. 937 adottata il 9.2.2015 e pubblicata il 19.03.2015, di accoglimento del gravame e di conseguente annullamento dello stesso.

Nelle more, con deliberazione di Giunta regionale n. 1435 del 2.8.2013, è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia.

Il testo del Titolo VIII delle NTA, recante: "norme di salvaguardia, norme transitorie e norme finali", è quello risultante dalla modifica introdotta con deliberazione di Giunta n. 2021 del 29.10.2013.

Con deliberazione n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, è stato approvato il suddetto Piano Paesaggistico Territoriale.

Con il ricorso n. 1613/2015 proposto dinanzi alla sede di Lecce di questo Tribunale è stato impugnato l'art. 106 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), nella parte in cui non ha disposto l'inapplicabilità delle norme ivi sancite ai progetti relativi alla realizzazione di impianti eolici già soggetti alla vigenza del regolamento regionale n. 16 del 2006.

Con ordinanza presidenziale n. 3/2016 si è disposto il passaggio alla sede di Bari del suddetto ricorso, che ha assunto il numero di R.G. 90/2016.

Sono stati dedotti i seguenti vizi: violazione e/o falsa applicazione del D.M. 10.09.2010 - violazione e/o falsa applicazione del punto 1.2, allegato 1, del D.M. 10.09.2010 - violazione e/o falsa applicazione del paragrafo 17 dell'allegato 1 e dell'allegato 3 del D.M. 10.09.2010 - violazione e/o falsa applicazione del R.R. n. 24/2010 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, del r.r. n. 24/2010 - eccesso di potere per illogicità manifesta e irragionevolezza.

Il punto 1.2 dell'allegato 1 del D.M. 10.09.2010 (*"Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*) espressamente attribuisce alle Regioni (e alle Province Autonome) la facoltà di porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio in relazione all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, seppure nell'ambito e con le modalità tipizzate al paragrafo 17 del medesimo allegato.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la definizione a livello regionale di aree e siti non idonei alla realizzazione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili poteva esclusivamente avvenire mediante un determinato tipo di provvedimento predefinito dalla normativa nazionale e sulla base di modalità e criteri puntualmente predeterminati dalla medesima disciplina.

La Regione Puglia ha emanato il r.r. n. 24 del 30.12.2010 ("cd. Linee Guida Regionali").

Essendo stati esclusi dall'ambito applicativo delle disposizioni sancite dal r.r. n. 24/2010 i procedimenti autorizzativi in itinere relativi ad impianti eolici già sottoposti alla vigenza, *ratione temporis*, del R.R. n. 16/2006, alla data dell'1.12.2010, di pubblicazione della sentenza n. 344/2010 (con la quale il Giudice delle Leggi ha disposto l'annullamento del medesimo r.r. n. 16/2006 per ragioni di incompatibilità costituzionale), il progetto di impianto eolico della ricorrente, presentato nel tempo di vigenza del R.R. n. 16/2006, in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del r.r. n. 24/2010, non sarebbe sottoposto all'osservanza della disciplina posta dal medesimo regolamento regionale.

La definizione delle aree e dei siti ritenuti non idonei per l'installazione, nello specifico, di impianti eolici, avvenuta nell'ambito delle previsioni del r.r. n. 24/2010, non poteva avere (come effettivamente non ha avuto) né avrà, per effetto della disciplina transitoria posta dall'art. 5 dello stesso Regolamento Regionale, alcuna incidenza nell'iter autorizzativo funzionale al rilascio del definitivo titolo abilitante alla realizzazione dell'impianto.

Le disposizioni nel PPTR sarebbero illegittime perché in evidente contrasto con la normativa innanzi richiamata, posta sia dalle c.d. Linee Guida Nazionali sia dalle c.d. Linee Guida Regionali.

La definizione di aree e siti non idonei alla realizzazione di impianti eolici avvenuta nell'ambito del PPTR, idonea ad incidere anche sul progetto proposto dalla ricorrente, sarebbe doppiamente illegittima: da un lato, sarebbe avvenuta nell'ambito di uno strumento di pianificazione diverso da quello tipizzato dalla normativa nazionale (Linee guida nazionali); dall'altro, la definizione è comunque avvenuta nel PPTR, nella totale assenza di una puntuale ed espressa esclusione dell'applicabilità di tale definizione ai procedimenti autorizzativi in corso, già presentati sotto la vigenza del r.r. 16/2006, ponendosi così in contrasto con la previsione posta dall'art. 5, comma 1, del R.R. n. 24/2010 e, conseguentemente, con la sovraordinata normativa nazionale, di cui quest'ultimo costituisce attuazione.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, depositando una memoria difensiva.

Essa ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per mancata sua notifica al Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Paesaggio, intervenuto nell'adozione e nell'approvazione del Piano.

Inoltre ha eccepito la mancata esplicitazione dell'interesse all'impugnativa, atteso che in ricorso genericamente si assume che l'applicazione nel piano territoriale provocherebbe un nocumento per mancata approvazione del Parco eolico (di 8 aerogeneratori della potenza complessiva di 16 megawatt, da realizzarsi nel Comune di Miggiano - Lecce).

Nel merito essa ha affermato che, secondo l'art. 145, comma 3, del d.lgs n. 42 del 2004, le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli artt. 143 e 156 non sarebbero derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali, strumenti urbanistici dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province, e sarebbero immediatamente prevalenti sulle disposizioni che siano eventualmente contenute negli strumenti urbanistici.

Tornando all'iter autorizzatorio concernente la realizzazione del parco eolico *de quo*, l'Ufficio VIA e Vinca del Servizio Ecologia della Regione Puglia, con nota prot. n. 9285 del 03.07.2015, ha avviato il procedimento di riesame, in esecuzione della sentenza n. 937/2013 resa dal T.ar. Puglia I sez. di Lecce.

Quindi, con successiva nota prot. n. 13910 del 14.10.2015, il medesimo Ufficio regionale ha convocato per la data del 06.11.2015 apposita Conferenza di Servizi preliminare e ha, altresì, comunicato il parere istruttorio reso dal Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del giorno 08.10.2015, di segno sfavorevole alla realizzazione dell'impianto eolico proposto.

Nella data fissata, la Conferenza dei Servizi non ha avuto luogo, per cui essa si è poi tenuta il 27.11.2015, quando sono stati acquisiti i pareri espressi dalle altre PP.AA. coinvolte.

La Conferenza è stata aggiornata alla data del 12.01.2016, nel corso della quale l'odierna ricorrente ha prodotto puntuali controdeduzioni rispetto a quanto espresso nei diversi pareri, il MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Lecce, per tramite del proprio delegato, ha chiarito alcuni punti del parere sfavorevole già espresso, confermandone le risultanze, e sono stati acquisiti i pareri - favorevoli - del Comune di Miggiano, della Provincia di Lecce e della Sezione Agricoltura della Regione Puglia.

La conferenza decisoria si è quindi conclusa con la formulazione di parere sfavorevole alla valutazione di impatto ambientale e infine, con determina del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 32 del 05.02.2016, comunicata a mezzo pec all'interessata in data 19.02.2016, si è concluso il procedimento di riesame con giudizio sfavorevole alla compatibilità ambientale del progetto proposto da Eco Energy.

Il provvedimento appena richiamato, il verbale della Conferenza decisoria suindicata, i pareri negativi espressi, nonché nuovamente *in parte qua* il PPTR (già gravato con il ricorso n. 90/2016) sono stati impugnati con il ricorso n. 498/2016, affidato ai seguenti motivi di censura:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della l.r. n. 11/2001 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 della l.r. n. 11/2001 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 - eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione.

Come si evincerebbe dalla parte motiva della determina impugnata, il Dirigente del Servizio Ecologia non avrebbe tenuto conto delle osservazioni e controdeduzioni formulate in sede procedimentale dalla odierna ricorrente, limitandosi a prendere atto dell'avvenuto deposito di tali rilievi, in contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 13, comma 1, della l.r. n. 11/2001, che espressamente dispone: *"L'autorità competente conclude la procedura di VIA o di verifica con provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi di cui all'articolo 15, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni..."*.

La dedotta carenza motivazionale non potrebbe nemmeno ritenersi colmata attraverso il richiamo *per relationem* al contenuto dei lavori e agli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria, atteso che neanche in tale fase, come attestato dal verbale relativo alla medesima Conferenza, si sarebbe tenuto minimamente conto del merito delle argomentazioni svolte dalla ricorrente con riferimento ai pareri di contenuto sfavorevole espressi dalle altre Amministrazioni partecipanti.

2) Violazione del giudicato formatosi *inter partes* sulle sentenze del T.a.r. Puglia - Lecce n. 725/2012 e n. 937/2015 - violazione del giusto procedimento ed elusione dell'obbligo della P.A. di conformarsi alla decisione del Giudice Amministrativo passata in giudicato - sviamento - ingiustizia manifesta.

I pareri sfavorevoli acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi (ad eccezione di quello di ARPA) hanno tutti ritenuto il contrasto dell'intervento proposto dalla ricorrente con le previsioni introdotte dal PPTR definitivamente approvato con delibera giuntale n. 176 del 16.02.2015 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 40 del 23.03.2015.

Tuttavia le disposizioni contenute nel PPTR non sarebbero applicabili al progetto proposto da Eco Energy, in quanto il procedimento di riesame da ultimo attivato dal Servizio Ecologia regionale, conclusosi con l'impugnata determina n. 32/2016, aveva ad oggetto il riesame delle precedenti determina n. 31 del 24.01.2014, annullata dal T.a.r. Puglia - Lecce con sentenza n. 937/2015, a sua volta adottata dal Settore Ecologia all'esito di altro procedimento di riesame attivato in esecuzione della precedente sentenza del medesimo Tribunale n. 725/2012, passata in giudicato, che aveva annullato la determina dirigenziale n. 384 del 23.07.2010.

Conseguentemente il procedimento di riesame, da ultimo conclusosi, doveva essere condotto sulla base della normativa vigente (ovvero il PUTT/p) al momento del passaggio in giudicato della prima sentenza - n. 725/2012.

In ogni caso il PPTR non sarebbe stato qui applicabile, tenuto anche conto che la sentenza n. 937/2015 del T.a.r. Lecce è stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria, in data 19.03.2015 e nella stessa giornata è stata comunicata in via amministrativa alle parti costituite in giudizio, tra cui la Regione Puglia, ed invece il PPTR è stato approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015 ed è entrato in vigore, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della l.r. n. 20/2009, il giorno successivo a quello della relativa pubblicazione sul B.U.R.P. (n. 40 del 23.03.2014) e, quindi, in data 24.03.2015.

Quindi il progetto proposto dalla Società ricorrente, a seguito della sentenza n. 937/2015, avrebbe dovuto essere riesaminato con riferimento alla normativa vigente alla data della comunicazione in via amministrativa della sentenza medesima e segnatamente, sotto il profilo della disciplina paesaggistica, alla stregua del PUTT/p approvato con D.G.R. n. 1748 del 15.12.2000.

3) Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 10.09.2010 - violazione e/o falsa applicazione del punto 1.2, allegato 1, del D.M. 10.09.2010 - violazione e/o falsa applicazione del par. 17, allegato 1, e allegato 3, D.M. 10.09.2010. Violazione e/o falsa applicazione del r.r. n. 24/2010. Violazione e/o falsa applicazione art. 5, comma 1, del r.r. n. 24/2010. Eccesso di potere per illogicità manifesta e irragionevolezza.

Sia il Comitato Regionale per la VIA sia il Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica regionale hanno, con valutazioni autonome ma identiche, ritenuto l'incompatibilità ambientale dell'impianto eolico in esame perché in contrasto con puntuali previsioni del PPTR.

Il punto 1.2 dell'allegato 1 del D.M. 10.09.2010 (*"Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabile"*) espressamente attribuisce alle Regioni (e alle Province Autonome) la facoltà di porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio in relazione all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, seppure nell'ambito e con le modalità tipizzate al par. 17 del medesimo allegato.

La Regione Puglia vi ha provveduto mediante l'emanazione del r.r. n. 24 del 30.12.2010 (*"cd. Linee Guida Regionali"*). L'esonero dall'applicazione di tale regolamento concernerebbe le procedure di autorizzazione ricadenti nel campo di applicazione del regolamento n. 16/2006, ovvero tutti i procedimenti per i quali esso sia risultato applicabile *ratione temporis* durante l'arco della sua vigenza, fino all'1.12.2010, data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 344/2010.

L'area territoriale dove è stato previsto l'insediamento dell'impianto in esame (Parco dei Paduli), era stata già qualificata dal regolamento n. 24/2010 come 'non idonea' per l'installazione di impianti analoghi a quello progettato dalla ricorrente; tuttavia tale previsione non sarebbe applicabile, né sarebbe stata applicata nelle valutazioni di compatibilità ambientale effettuate nei precedenti procedimenti di riesame, proprio in virtù della espressa deroga prevista dal suo art. 5 con riferimento agli impianti proposti sotto la vigenza del r.r. n. 16/2006, attesa la presentazione di detto progetto in data 30.03.2007.

Perciò l'inclusione dell'area di intervento nel novero di siti regionali non idonei alla realizzazione di impianti eolici, avvenuta nell'ambito del PPTR, ritenuta ostativa per la realizzazione dell'impianto proposto da Eco Energy, sarebbe doppiamente illegittima, in quanto sarebbe stata prevista nell'ambito di uno strumento di pianificazione diverso da quello

tipizzato dalla normativa nazionale (Linee guida nazionali) e soprattutto l'inclusione nel PPTR sarebbe avvenuta nella totale assenza di una puntuale ed espressa esclusione, anche nella disposizione relativa alla disciplina transitoria (art. 106 NTA) dello stesso Piano, dell'applicabilità della stessa ai procedimenti autorizzativi in corso già presentati sotto la vigenza del r.r. n. 16/2006.

4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 della l.r. n. 11/2001 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della l.r. n. 4/1999 e dell'art. 6 della l.r. n. 11/2001 - incompetenza relativa in capo ad ARPA Puglia - violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 - eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione in relazione a diversi motivi ostativi rilevati - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3.17 delle NTA del PUTT/p - violazione e/o falsa applicazione delle NTA del PPTR - violazione del giudicato formatosi *inter partes* sulla sentenza del T.a.r. Puglia - Lecce n. 725/2012 - violazione e/o falsa applicazione art. 3.18 delle NTA del PUTT/p - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3.2, lett. n), allegato 5, del D.M. 10.09.2010 - eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto.

Il parere espresso ad ARPA Puglia con nota prot. n. 63876 del 05.11.2015 sarebbe afflitto da due profili di incompetenza. L'art. 15, comma 3, della l.r. n. 11/2001 espressamente dispone che le attività tecnico-istruttorie, nell'ambito del procedimento di VIA, sono svolte dall'Ufficio competente, che si avvale del supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA, e l'art. 28, comma 1, della medesima l.r. dispone: *"Il Comitato per la VIA è l'organo tecnico consultivo della Regione nella materia della valutazione dell'impatto ambientale"*.

Inoltre, il r.r. n. 10/2011, emanato in esecuzione del citato art. 28, della l.r. n. 11/2001, all'art. 2, comma 1, in tema di funzioni del Comitato per la VIA, stabilisce che il medesimo Comitato è l'organo tecnico istruttorio per la formulazione dei pareri regionali, nell'ambito, per quanto qui di interesse, delle richieste di procedure di VIA regionale.

L'art. 4, comma 1, lett. o), della l. n. 6/1999 e l'art. 6, comma 6, della l.r. n. 11/2001 attribuiscono ad ARPA Puglia una funzione di supporto tecnico, nell'ambito delle procedure di VIA, in favore della Autorità competente, ma con carattere meramente eventuale, in quanto subordinata ad un formale atto di convenzionamento, di tipo oneroso, tra l'Autorità competente interessata ed ARPA, nella specie non indicato.

Le verifiche istruttorie condotte da ARPA, compendiate nel parere reso, attengono agli stessi aspetti dell'impianto valutati anche dal Comitato Regionale per la VIA: impatto paesaggistico e relativo al rumore.

Pertanto, sotto il profilo paesaggistico, ARPA ha condotto la propria valutazione sulla base della PUTT/p, mentre il Comitato Regionale per la Via sulla scorta del PPTR.

Quale primo motivo ostativo alla compatibilità ambientale dell'impianto ARPA ha rilevato la violazione dell'art. 3.17 delle NTA del PUTT, osservando che il sito di intervento ricade nel Parco dei Paduli, qualificabile quale "paesaggio agrario", secondo la definizione fornita dalla previsione paesaggistica in esame.

L'art. 3.17.1 del PUTT espressamente pone una definizione di "paesaggio agrario di interesse storico-culturale", individuandolo nei "siti ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione sociale (usi civici), insediativa (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare)".

Quanto alla impossibilità di qualificare il sito di intervento quale "paesaggio agrario", ARPA, nel proprio parere, prenderebbe atto di quanto statuito sullo specifico punto dal T.a.r. Lecce con pronuncia n. 937/2015.

Quanto invece alla riconducibilità dell'area oggetto di intervento e, in particolare, del Parco dei Paduli alla prima delle definizioni innanzi richiamate, ARPA fa riferimento alle particolari tecniche di conduzione agricola presenti nell'area e, in particolare, a quella dell'olivicultura.

La motivazione resa ai fini della qualificazione dell'area oggetto di esame quale "paesaggio agrario" ai sensi del PUTT risulterebbe erronea, perché frutto di una interpretazione non corretta della norma del PUTT richiamata.

L'art. 3.17, al punto 2, chiarirebbe che il PUTT ha censito solo in parte i siti del paesaggio agrario laddove, demandando *"il controllo, il completamento e la verifica di tali censimenti... ai sottopiani e agli strumenti urbanistici generali"*.

Nel parere di ARPA non si preciserebbe se il "Parco Agrario dei Paduli" sia stato censito quale "paesaggio agrario" direttamente nell'ambito del PUTT o nell'ambito della pianificazione urbanistica di grado inferiore, ma si considererebbe la ritenuta presenza nell'area di particolari tecniche di conduzione agricola, in particolare, dell'olivicultura.

Altro motivo di diniego opposto da ARPA è l'asserita individuazione nell'area di intervento, da parte del Piano di tutela delle acque, di un acquifero poroso e di un acquifero carsico, dichiarati entrambi significativi, ma in questo caso essa esorbiterebbe dalla propria competenza, mentre l'Autorità di Bacino della Puglia, Ente istituzionalmente competente in materia, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni.

Viene rilevato che il sito di intervento ricade nell'ambito del Parco dei Paduli, individuato dal PPTR, e, in particolare, all'interno del "Salento delle Serre", quale figura territoriale e paesaggistica denominata il "Bosco del Belvedere".

ARPA quindi afferma che *"la realizzazione del parco eolico potrebbe impattare negativamente sull'istituendo Parco agrario dei Paduli"*, ma non indicherebbe le misure previste dal medesimo PPTR a sua tutela, peraltro considerando gli impatti medesimi come meramente eventuali, laddove afferma che *"...la realizzazione del parco potrebbe impattare negativamente..."*.

Inoltre, con riguardo alle alberature, ARPA ha assunto la mancata allegazione della relazione agronomica; si osserva in ricorso che, anche laddove fosse così, comunque ciò non avrebbe potuto costituire autonomo motivo di diniego, ma, semmai, presupposto per una richiesta di integrazione documentale, ed inoltre si contesta la circostanza che non sarebbero state richiamate le previsioni poste a tutela di tali alberature e, soprattutto, la natura e il grado di incidenza degli impatti che su di esse possano derivare dall'impianto proposto. Tale elemento sarebbe stato già affrontato e positivamente risolto dalla pronuncia n. 725/2012, resa dal T.a.r. Lecce e passata in giudicato.

Con specifico riferimento agli effetti rivenienti sulla fauna dalla realizzazione del parco eolico in esame, ARPA oppone l'asserita presenza, in prossimità del progetto, di una colonia di falco grillaio, ma senza riportare la fonte che attesti tale presenza né l'incidenza della realizzazione del progetto sulla stessa.

Sotto il profilo dello "impatto visivo" dell'impianto, esso è stato ritenuto in contrasto con l'art. 3.18 delle NTA del PUTT. La valutazione espressa da ARPA sarebbe errata, perché conseguente ad una non corretta interpretazione della norma di piano applicata, atteso che l'art. 3.18.1 definisce *"come punti panoramici e strade panoramiche i siti da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese"* e, con riferimento alla loro concreta individuazione, l'art. 3.18.2 rimette tale attività di censimento ad una strumentazione urbanistica di livello inferiore (sottopiani e strumenti urbanistici generali).

ARPA si sarebbe limitata ad affermare in maniera del tutto generica che *"l'area di impianto ricade in coni visuali di primaria importanza fino a 10 km"*, senza indicare, come invece dovuto, quali fossero in concreto, nel raggio dell'area considerata (10 km), i *"punti panoramici"*.

Altro motivo di diniego rappresentato da ARPA è stata l'asserita violazione dell'art. 3.2, lett. n), dell'allegato 5 del D.M. 10.09.2010, e, in particolare, il mancato rispetto della distanza tra gli aerogeneratori che tale norma stabilisce, ma si assume in ricorso che la norma richiamata non porrebbe la distanza di 5-7 diametri tra le macchine, quale puntuale prescrizione da applicare, bensì individuerrebbe tale condizione come eventuale misura di mitigazione idonea a limitare l'impatto paesaggistico degli impianti di tipo eolico, per cui l'imposizione in concreto di detta misura dovrebbe essere dettagliatamente motivata da parte dell'Autorità proponente, mentre mancherebbe l'esplicitazione, da parte di ARPA, delle ragioni per le quali essa, se applicata, dovrebbe comportare una mitigazione dell'impatto paesaggistico derivante dall'impianto in esame.

Con riguardo all'impatto acustico derivante dall'impianto, ARPA ha rappresentato l'incompletezza dello studio previsionale fornito dalla ricorrente, non risultando indicato il confronto tra il clima sonoro presente nell'area di intervento nella situazione precedente alla realizzazione dell'impianto e in quella successiva, ma, secondo la ricorrente, la rilevata carenza documentale non poteva costituire, ex se, legittimo motivo di diniego, bensì al più presupposto per una richiesta integrativa.

Infine, quale ultimo motivo di diniego, ARPA ha opposto la mancanza della documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori secondo le norme IEC 61400; tuttavia anche in questo caso la rilevata carenza documentale poteva al più costituire ragione per proporre una richiesta integrativa, e non autonomo fondamento di diniego.

5) Violazione e/o falsa applicazione dell'allegato 5 del D.M. 10.09.2010 - eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e diritto - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 - eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 4, del T.U. Ambiente - violazione e/o falsa applicazione della Parte II e della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 - violazione e/o falsa applicazione del D.M. 01.08.1985 - violazione e/o falsa applicazione delle NTA del PPTR - violazione del giudicato formatosi *inter partes* sulle sentenze del T.a.r. nn. 725/2012 e 937/2015.

Nel parere emesso dalla Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota prot. n. 13243 del 04.04.2015, nell'elencazione degli elementi architettonici e naturalistici presenti nell'area vasta (individuata nella misura di 5 km dal sito di intervento), con l'indicazione della specifica disciplina che li assoggetta a tutela, non vi sarebbe alcun minimo riferimento a quale sarebbe l'impatto derivante dalla realizzazione dell'impianto eolico.

La valutazione di tale impatto è effettuata, nella parte terza del parere, solo con riferimento a 3 degli elementi individuati nella parte seconda dello stesso e, in particolare, con riguardo a: centri storici dei paesi limitrofi all'area di intervento; Serra Mucorone; percorsi a valenza paesaggistica tutelati dal PPTR e ambito percettivo emergente dai muretti a secco, manufatti rurali, ulivi su cui si innestano masserie e chiese rupestri, presenti nell'area di progetto.

Nell'ambito dell'analisi della interferenza paesaggistica degli impianti di tipo eolico, con specifico riferimento ai *"beni culturali tutelati ai sensi del Codice del Paesaggio"*, ovvero degli elementi tenuti in considerazione nella valutazione resa dalla Soprintendenza, dovrebbe procedersi innanzitutto con la puntuale ricognizione di tali beni presenti ad una distanza d'aria di almeno 50 volte l'altezza del più vicino aerogeneratore, quindi con la descrizione dell'ingombro prodotto dall'impianto rispetto ai coni visuali percepibili dai punti di vista prioritari, nonché all'analisi dell'alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'impianto.

L'organo ministeriale non avrebbe puntualmente indicato quali beni culturali, tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, siano presenti nelle vicinanze dell'impianto e alla distanza prevista dalla norma innanzi richiamata, viceversa considerando tali beni sulla base di una generica e apodittica presunzione di esistenza all'interno dei centri abitati presenti nel raggio di 5

km dall'impianto, senza nemmeno accennare alle misure di mitigazione eventualmente applicabili per attenuare il negativo impatto paesaggistico rilevato.

L'analisi effettuata dall'organo ministeriale sarebbe stata di carattere paesaggistico, in quanto relativa ai presunti impatti rivenienti dall'impianto proposto sullo skyline dei centri abitati circostanti, mentre i lavori necessari per la realizzazione del parco eolico proposto dalla ricorrente non riguarderanno alcun bene culturale, tutelato dalla Parte II del d.lgs. n. 42/2004, né in via diretta né in via indiretta.

Ulteriore motivo ostativo, opposto nel parere in esame, è costituito dall'asserita incidenza negativa dell'impianto, sotto il profilo paesaggistico, sulla "Serra Mucorone", area tutelata ai sensi del D.M. 01.08.1985, *"percorsa da alcuni sentieri naturalistici che ne valorizzano ulteriormente la presenza sul territorio, lungo i tracciati devozionali che giungono fino al Capo di Leuca, e dai quali è possibile abbracciare con la vista un vastissimo territorio, fino al Mare Adriatico all'orizzonte"*. Secondo l'organo ministeriale, *"la presenza degli aerogeneratori interferirebbe in modo traumatico su tali visuali..."*.

Dal citato D.M. 01.08.1985 non sarebbe dato evincere alcuna previsione che abbia ad oggetto i sentieri naturalistici che asseritamente percorrono tale area territoriale, ritenuti parte dei tracciati devozionali che giungono sino al Capo di Leuca, né tanto meno la tutela del panorama percepibile dagli stessi, oggetto di protezione da parte del provvedimento normativo, concernerebbe l'area considerata, ovvero la "Serra Mucorone", e non anche le prospettive panoramiche percepibili dall'interno della stessa.

Altro motivo di diniego rilevato sono stati la ritenuta presenza, nell'area di intervento, di *"numerosi percorsi a valenza paesaggistica"*, nonché un presunto *"traumatico inserimento"* dell'impianto sull'ambito percettivo emergente dai muretti a secco, manufatti rurali, ulivi e dalle masserie e chiese rupestri che su di essi asseritamente si innestano, siti nella medesima area.

Si osserva in ricorso che i percorsi a valenza paesaggistica tutelati dal PPTR non sarebbero stati puntualmente individuati nel parere in esame.

Infine la Soprintendenza ha posto a fondamento del proprio giudizio l'incidenza negativa derivante dalla manomissione di un numero imprecisato di ulivi ai fini della realizzazione di tutte le componenti impiantistiche; essa non avrebbe tenuto conto di quanto sullo specifico punto chiarito dalla sentenza del T.a.r. Lecce n. 725/2012, passata in giudicato.

6) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 della l.r. n. 11/2001 - incompetenza relativa - violazione del giudicato formatosi *inter partes* sulle sentenze del T.a.r. Lecce nn. 725/2012 e 937/2015 - violazione e/o falsa applicazione delle NTA del PPTR - violazione e/o falsa applicazione del D.M. 01.08.1985 - violazione e/o falsa applicazione del r.r. n. 24/2010 - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004 - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 85, 86, 87, 88 e 91 delle NTA del PPTR.

Con riguardo al parere negativo espresso dal Servizio 'Attuazione e Pianificazione Paesaggistica' della Regione Puglia, preliminarmente si assume la carenza di competenza in capo a tale Servizio in ordine all'espressione di qualsivoglia parere in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto dalla ricorrente, atteso che l'art. 15 della l.r. n. 11/2001 individua il Comitato Regionale per la VIA quale unico organo tecnico cui è demandata lo svolgimento della fase istruttoria nell'ambito delle procedure di VIA regionale.

Detto Servizio ha opposto, quale (primo) motivo di diniego, quanto disposto dall'Elaborato 4.4.1. della parte seconda del PPTR (Linee Guida), applicabili in virtù di quanto disposto dall'art. 74, comma 4, del PPTR, ed inoltre la ricaduta del sito di intervento nel novero delle "Aree non idonee" individuate dal R.R. n. 24/2010.

L'art. 83 delle NTA del PPTR sancisce l'inammissibilità, nell'ambito dei "paesaggi rurali", della realizzazione di impianti per la produzione di energia, ad eccezione di quelli previsti nella Parte II dell'elaborato 4.4.1 (Linee Guida). Essa subordina la realizzazione degli impianti ammessi al rilascio un provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA.

Le caratteristiche dell'impianto della ricorrente non corrispondono, tuttavia, a quelle contemplate nell'ambito delle Linee Guida, ma sono tali da ricondurre l'impianto medesimo, secondo quanto stabilito dall'art. 83 delle NTA (secondo la ricorrente, non applicabile al caso di specie), nel novero di quelli che non sono ammessi nell'ambito dei "paesaggi rurali". Ulteriore motivo di diniego opposto dal parere esaminato è rappresentato dalla ritenuta "traguardabilità" dell'impianto eolico da *"diversi beni paesaggistici tutelati dal D.lgs. n. 42/2004"* e, in particolare, dalla *"alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti nelle prospettive e nelle visuali panoramiche percepibili dalle presenti aree"*: Serra Mucorone; Costiera di Tricase; *"area tutelata ai sensi dell'art. 142 — lettera G del D.lgs. n. 42/2004"*.

Il valore della "traguardabilità" sarebbe stato posto in maniera del tutto generica, non essendoci alcun riferimento né alle norme che individuano tale valore né ai suoi limiti in termini di estensione né ai relativi regimi di tutela.

Si rileva in ricorso che la costa di Tricase dista ben 20 km dal sito oggetto dell'intervento e che inoltre l'andatura altimetrica del territorio che divide le due aree renderebbe praticamente impossibile la visione dell'impianto dalla costa medesima.

La *"area tutelata ai sensi dell'art. 142 — lett. g, D.lgs. 42/2004 (Boschi e foreste)"* non sarebbe stata nemmeno puntualmente e concretamente individuata.

Infine, quale ultimo profilo ostativo, il Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica regionale ha ritenuto riveniente dall'impianto una *"alterazione dei valori paesaggistici presenti nelle prospettive e nelle visuali panoramiche percepibili dalla strade a valenza paesaggistica individuate dal PPTR, SP 189 e SP 374"*, aggravata peraltro da un asserito *"potenziale eccessivo affollamento degli aerogeneratori"*.

Si assume in ricorso, oltre alla inapplicabilità delle previsioni del PPTR al progetto in esame, l'illegittimità della valutazione, in assenza di alcuna indicazione delle ragioni poste alla base della ritenuta alterazione paesaggistica.

Peraltro, il giudizio reso si porrebbe anche in netto contrasto con le previsioni di piano richiamate.

Ed invero, con riferimento alle *"strade a valenza paesaggistica"*, l'art. 85, comma 5, delle NTA del PPTR espressamente dispone: *"In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:*

a) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;

a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche;

a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali."

Pertanto l'eventuale ammissibilità degli interventi che ricadano negli ambiti paesaggistici percepibili, per quanto qui di interesse, dalle strade a valenza paesaggistica, sarebbe subordinata allo svolgimento del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, delineato dall'art. 91 delle NTA, nell'ambito del quale deve accertarsi la conformità dei medesimi interventi alle previsioni poste dall'art. 37 delle NTA (obiettivi di qualità e normativa d'uso) e dagli eventuali piani locali.

Essendo in ambito di VIA, tale verifica poteva essere anche effettuata all'interno dello stesso procedimento alla stregua dei puntuali criteri previsti dalla disposizioni ora esaminate.

Si sono costituiti in giudizio, con memoria di stile, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Si sono altresì costituite in giudizio, ciascuna autonomamente, producendo anche articolata memoria difensiva, la Regione Puglia ed ARPA Puglia.

All'esito di una discussione tenutasi in modalità da remoto in videoconferenza nell'udienza del 10.03.2021 entrambi i ricorsi in esame sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in epigrafe, stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi.

2. Con entrambi i gravami in esame si censura l'art. 106 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) Puglia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1435 del 2.8.2013 ed approvato con delibera del medesimo organo n. 176 del 16.02.2015 pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, nella parte in cui non ha disposto l'inapplicabilità delle norme ivi contenute ai progetti relativi alla realizzazione di impianti eolici già soggetti alla vigenza del regolamento regionale n. 16 del 2006.

Con il ricorso n. 498/2016 s'impugna altresì la determina del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 32 del 05.02.2016, comunicata a mezzo pec alla ricorrente in data 19.02.2016, con cui è stato concluso il procedimento di riesame con giudizio sfavorevole in ordine alla compatibilità ambientale del progetto proposto da Eco Energy, unitamente al verbale della conferenza decisoria ed ai pareri negativi espressi dalle diverse Amministrazioni.

3. Deve rilevarsi che, con riferimento al ricorso n. 90/2016, la Regione Puglia ne eccepisce l'inammissibilità sotto un duplice profilo: a) per mancata sua notifica al Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Paesaggio e del Turismo ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, entrambi intervenuti nell'adozione e nell'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale; b) per mancata esplicitazione dell'interesse all'impugnativa, atteso che in ricorso genericamente si assume che l'applicazione del PPTR provocherebbe un nocumento alla ricorrente, non consentendo l'approvazione del Parco eolico proposto dalla stessa.

3.1. Occorre considerare che, secondo l'art. 27, comma 1, c.p.a.: *"Il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati."*

In base all'art. 41, comma 2, c.p.a.: *"Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati"*.

3.2. È evidente che, diversamente da quanto è previsto con riguardo ai controinteressati, rispetto ai quali, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che la notifica sia stata eseguita nei confronti di uno solo di essi, potendo successivamente il Giudice, anche superato il termine decadenziale per proporre il ricorso, disporre l'integrazione del

contraddittorio, rispetto alle Amministrazioni cui è riferibile il provvedimento manca tale precisazione, per cui la notifica deve essere diretta nei confronti di tutte.

3.3. Di conseguenza nei casi, come quello in esame, in cui la notifica sia stata eseguita nei riguardi di una sola delle Amministrazioni che hanno emesso l'atto gravato (si rammenta che si sta vagliando il ricorso n. 90/2016), il ricorso è inammissibile.

4. Non può rilevare in senso contrario la notifica del ricorso n. 498/2016, pure qui in esame, fatta nei confronti dei su richiamati Ministeri.

Si evidenzia in proposito che l'impugnazione *in parte qua* del PPTR proposta anche con tale gravame è in violazione del principio di *"ne bis in idem"*, essendo una riproposizione di quella avanzata col ricorso n. 90/2016, ed è evidentemente manifestamente tardiva, essendo avvenuta a oltre un anno di distanza dalla pubblicazione della delibera di Giunta, di approvazione del piano medesimo.

5. Il ricorso n. 90/2016 è anche infondato nel merito.

6. Si assume in ricorso che col PPTR non si potrebbero porre limiti nella programmazione dei parchi eolici, essendo ciò demandato ad un atto di programmazione delle Regioni che individui le aree non idonee e definisca le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata, secondo quanto previsto al punto 17.2 del D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico 10.09.2010, recante *"Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*.

In ragione di quanto rilevato, le *"Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*, di cui all'allegato 1 del D.M. 10.09.2010, e quelle regionali approvate con r.r. n. 24 del 30.12.2010 sarebbero sovraordinate rispetto al PPTR, con la conseguenza che eventuali disposizioni del Piano Paesaggistico con le stesse contrastanti dovrebbero ritenersi illegittime. Tali sarebbero appunto le previsioni preordinate all'individuazione delle aree inidonee all'installazione di impianti eolici.

6.1. Tale prospettiva non può essere condivisa.

6.2. Bisogna considerare al riguardo la norma contenuta all'art. 145 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio stabilisce.

Detta disposizione, dopo aver, al comma 2, previsto che *"i piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico"*, al successivo comma 3, precisa che *"le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette"*.

6.3. Il significato della disposizione su richiamata è inequivocabile, nel senso dell'assoluta prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore.

6.4. Con esclusivo riguardo al caso in esame, da quanto evidenziato deriva che il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) Puglia, qui in discussione, prevale sulle Linee guida nazionali e regionali concernenti l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Si rammenta che la Corte Costituzionale ha affermato che *"la disciplina di tutela contenuta nell'art. 145 d.lgs. n. 42/2004 che dispone il coordinamento della pianificazione paesaggistica, assume il valore di norma costituzionale interposta e, in concreto, prevede un principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica non alterabile ad opera della legislazione regionale"* (sentenza 26.01.2016, n. 11). A fortiori, tale derogabilità può e deve essere senz'altro riconosciuta rispetto a una fonte normativa secondaria, quale il suddetto r.r. n. 24/2010.

7. L'ulteriore conseguenza che se ne trae è che nessuna deroga avrebbe dovuto prevedere la disposizione transitoria di cui all'art. 106 delle NTA del PPTR Puglia rispetto ai progetti relativi alla realizzazione di impianti eolici già soggetti alla vigenza del regolamento regionale n. 16 del 2006 (fermo restando comunque che nella specie si applica il successivo regolamento regionale n. 24 del 2010, come si vedrà meglio nel prosieguo della disamina).

8. Pertanto il ricorso n. 90/2016 è infondato.

9. Deve poi precisarsi che non osta all'applicabilità alla specie del Piano paesaggistico della Puglia la circostanza che esso sia entrato in vigore il 24.03.2015 (il giorno dopo la pubblicazione sul BUR Puglia), successivamente all'adozione il 05.02.2016 della determina dirigenziale n. 32, recante il giudizio sfavorevole in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di impianto eolico presentato dalla ricorrente, comunicata a mezzo pec all'interessata in data 19.02.2016.

9.1. Bisogna considerare al riguardo che, in base all'art. 105 delle NTA del PPTR (*"Misure di salvaguardia"*): *"A far data dall'adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice."*

Si rammenta che, come si è visto in narrativa, il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia è stato adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1435 del 2.8.2013.

Il testo del Titolo VIII delle NTA, recante: *“norme di salvaguardia, norme transitorie e norme finali”*, è quello risultante dalla modifica introdotta con deliberazione di Giunta n. 2021 del 29.10.2013.

9.2. Evidentemente le norme di salvaguardia erano efficaci ben prima che fosse emessa la sentenza del T.a.r. Lecce n. 937/2015 ed anzi ancor prima che fosse adottato il provvedimento con la stessa annullato.

10. Orbene l'intervento proposto dalla ricorrente non era ammissibile proprio in quanto in contrasto con le norme di salvaguardia del PPTR Puglia.

Secondo l'art. 83, comma 1, delle relative NTA: *“Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali come definiti all'art. 76, punto 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).”*.

Il citato art. 76, punto 4, contiene una definizione dei Paesaggi rurali (art. 143, comma 1, lett. e), del Codice), consistenti *“in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri”*, ed indica alcuni ben individuati territori, qualificati come tali, in particolare, per quanto qui di interesse, i cd. *“parchi multifunzionali di valorizzazione”*, identificati in *“quelle parti di territorio regionale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive dell'abitare, se non diversamente cartografati, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1”*, tra cui è ricompreso il parco multifunzionale dei Paduli, nel cui ambito era prevista la realizzazione dell'impianto.

10.1. Di regola all'interno dei paesaggi rurali, quale appunto il parco dei Paduli, non sono ammissibili tutti i piani, i progetti e gli interventi diretti alla *“realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”*.

10.2. L'impianto *de quo* è tra i non ammissibili, non rientrando in quelli individuati in via derogatoria nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1.

Sono, infatti, ammissibili gli impianti eolici nei paesaggi rurali solo se conformi alle seguenti tipologie: i) installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 m; ii) impianti per mini eolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 m o con un diametro del rotore non superiore a 18 m con potenza massima pari e 20 kilowatt, se specificamente previsti da un piano di miglioramento aziendale provato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità degli impianti alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale delle tradizioni agroalimentari locali, con un numero massimo di generatori consentiti pari 3.

Inoltre, per essere ammissibili, gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna.

10.3. Acclarata la non ammissibilità del progetto, in quanto previsto in area in cui *ex ante* il PPTR ne ha vietato la realizzazione, il provvedimento regionale gravato è conseguentemente legittimo.

11. Deve poi precisarsi che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, il progetto *de quo* è assoggettato, non già al r.r. n. 16/2006, bensì al r.r. n. 24/2010, attuativo del D.M. Sviluppo Economico 10.09.2010.

Con riferimento all'applicabilità del r.r. n. 24/2010, va, infatti, considerato che, in forza dell'art. 5, comma 1, esso non trova applicazione rispetto ai:

I) procedimenti in corso alla data di pubblicazione del regolamento n. 24/2010, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lett. f), della parte III delle Linee guida emanate con D.M. 10.09.2010 e per i quali a tale data siano intervenuti i prescritti pareri ambientali;

II) procedimenti relativi ad impianti eolici ricadenti nel campo di applicazione del r.r. n. 16/2006 *“Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”*.

All'evidenza, il progetto di cui trattasi non rientra in alcuna delle due casistiche.

Più precisamente non rientra nella ipotesi sub I), perché, alla data di entrata in vigore del r.r. n. 24/2010, esso non era completo della soluzione di connessione, né tanto meno dei pareri ambientali prescritti (VIA, nullaosta paesaggistico secondo la normativa statale e regionale vigente, altri pareri ambientali, ecc.), che ancora ad oggi non sono intervenuti, anzi all'attualità è pure carente dei necessari elaborati progettuali. Non rientra neppure nella ipotesi sub II), che si riferisce ai progetti che sono stati già licenziati ed abilitati sotto l'egida del previgente RR n.16/2006 per aver concluso l'intero iter autorizzativo.

12. Fatta questa precisazione in ordine al regolamento regionale applicabile, deve considerarsi che, secondo l'art. 4 del r.r. n. 24/2010: *“Nelle aree e nei siti elencati nell'Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito.”*.

12.1. Nell'allegato 3 al predetto r.r. n. 24/2010, recante: *“Elenco di aree e siti non idonei all'insediamento di specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili”*, figura, fra tali aree, anche quella denominata *“I Paduli”*, all'interno della quale era vietata la realizzazione di impianti come quello in questione, identificati come F7 (impianti con moduli ubicati al suolo aventi potenza uguale o superiore a 200 Kw).

13. Dalla circostanza, appena rimarcata, della sottoposizione del progetto di impianto eolico qui in esame alla disciplina contenuta nel r.r. n. 24/2010 deriva un'ulteriore conseguenza.

La Società ricorrente avrebbe dovuto produrre, a pena di improcedibilità dell'istanza di A.I.A., tutta la documentazione prescritta dal D.M. Sviluppo economico in data 10.09.2010, cosa che non risulta aver fatto; tale comportamento viene contestato nella determina impugnata col ricorso n. 498/2016.

14. Alla luce di quanto rilevato e considerato, il diniego qui censurato risulta legittimo, attesa la localizzazione incompatibile con le misure poste per garantire la tutela paesaggistica dell'area individuata a tal fine.

14.1. Si rammenta al riguardo che tale provvedimento è un atto plurimotivato, in quanto si poggia su una pluralità di pareri favorevoli che fanno riferimento a diversi elementi ostativi alla installazione dell'impianto.

Secondo la consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, in presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare l'illegittimità e il conseguente effetto annullatorio dei medesimi (cfr. Cons. St., V, 10.3.2009, n. 1383; Cons. St., V, 28.12.2007, n. 6732; T.a.r. Campania, Napoli, VII, 28.7.2014, n. 4349; *id.*, 9.12.2013, n. 5632).

14.2. Ne consegue che, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, IV, 5.2.2013, n. 694; *id.*, 8.6.2007 n. 3020; T.a.r. Campania, Napoli, III, 9.2.2013, n. 844; *id.*, II, 15.01.2013, n. 304), nei casi in cui il provvedimento impugnato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, come nella specie, il Giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze.

15. Ne deriva che il ricorso n. 498/2016 è infondato e deve, perciò, essere respinto.

16. In conclusione il ricorso n. 90/2016 è inammissibile e comunque infondato, quindi da rigettare, ed il ricorso n. 498/2016 è anch'esso da respingere, in quanto privo di fondamento.

17. In considerazione, tuttavia, della peculiarità della vicenda esaminata, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

- dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe;
- respinge i ricorsi in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio da remoto del giorno 10 marzo 2021, con l'intervento dei Magistrati:

(*Omissis*)